



Alla AGENZIA DELLE DOGANE
Direzione Intercompartimentale
per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
VENEZIA

**Cortese attenzione del Sig. Direttore
dott. Paolo Di Roma**

Al Coordinamento Nazionale
USB Pubblico Impiego - Agenzie Fiscali
ROMA

Oggetto: Applicazione del CCNL: Art. 46 comma 2 – Permessi retribuiti.

E' stata recentemente segnalato alla scrivente Organizzazione Sindacale il respingimento di richieste di permesso retribuito orario sulla base di interpretazioni, date da Codesta Direzione alla nota prot. 140186RU del 08/11/2010 del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Dogane, recante per oggetto: "Congedi per cure di cui agli artt. 26 della Legge n. 118/1971 e 10 del D. Lgs. n. 509/1988. Chiarimenti."

Poiché la succitata direttiva tratta le modalità di fruizione non dei permessi retribuiti citati in oggetto ma di un ben definito istituto, peraltro riservato a determinate categorie di Lavoratori, appare opportuno riportare integralmente quanto previsto dal comma 2 dell'art. 46 del CCNL - Permessi retribuiti che recita:

"A domanda del dipendente, per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati, possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientrano l'effettuazione di visite specialistiche o esami clinici, di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità."

Risulta evidente che, qualora gli intenti fossero stati quelli di vincolare il beneficio solo ad alcune casistiche, la frase (sottolineata) sopra riportata sarebbe stata scritta nel seguente modo: "Le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi ... sono".



Rinnovando la disponibilità di questa Organizzazione Sindacale al dialogo costruttivo, anche al fine di comprendere meglio le motivazioni che spingono Codesta Direzione ad attuare singolari strategie che non giovano alla serenità lavorativa, che costituisce uno dei diritti/doveri inviolabili di tutti, si chiede un tempestivo intervento da parte della S.V. volto a rettificare l'orientamento espresso da Codesta Direzione in merito all'argomento citato in oggetto.

Distinti saluti.

Udine, 15 febbraio 2012

Marco Marsico
Delegazione USB PI - Agenzie Fiscali
Veneto e Friuli Venezia Giulia